



COMUNE DI MISILMERI

Città metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 20 del registro

Data 6 aprile 2017

Oggetto: Ricorso innanzi al TAR Sicilia – Palermo promosso dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana. Nomina Legale dell'Ente e approvazione schema del disciplinare d'incarico.

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di aprile, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Ricorso innanzi al TAR Sicilia – Palermo promosso dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana. Nomina

Legale dell'Ente e approvazione schema del disciplinare d'incarico», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Su conforme direttiva del Sindaco

Visto il ricorso del 13.03.2017, notificato a questo Ente, dall'avv. Nunzio Pinelli mediante raccomandata A/R, acclarato al protocollo Generale dell'Ente in data 15.03.2017 al n. 8632, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale i sigg. Leone Giuseppe nato a Misilmeri il 22.04.1944 e Baiamonte Sebastiana nata a Misilmeri il 26.04.1949, coniugi, residenti in Misilmeri ed elettivamente domiciliati in Palermo nella Piazza Virgilio n. 4 presso lo studio dell'avv. Nunzio Pinelli che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Maria Grazia Bruno, chiamano innanzi al Tar per la Sicilia – sede di Palermo, questo Ente, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentante legale, per chiedere, *reiectis adversis*:

- l'annullamento previa concessione di idoneo rimedio cautelare:
 - 1) Del provvedimento n. 1 del 27.01.2017 reso dal Responsabile dell'Area IV Urbanistica, notificato in data 01.02.2017, con il quale sono state denegate le concessioni edilizie richieste con istanze di condono del 30.06.1987 (prot. 9985), dell'1.3.1995 (prot. n. 881 e del 10.12.2004 (prot. 36562 e 36568);
 - 2) Della nota prot. n. 2931 del 30.01.2017, con la quale, nel trasmettere la determinazione di cui al punto 1), è stato comunicato l'avvio del procedimento di repressione dell'abusivismo;
 - 3) Di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, nonché
- Per la dichiarazione di avvenuta formazione delle concessioni in sanatoria ai sensi dell'art. 35 L. 47/85 e s.m.i. e dell'obbligo dell'amministrazione resistente di rilasciare i relativi provvedimenti espressi, ora per allora;
- Per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni tutti nascenti dai provvedimenti impugnati e dal ritardo nella conclusione dei relativi procedimenti;

Vista la propria nota prot. n. 8637 del 15.03.2017, con la quale al Responsabile dell'Area 4 "Urbanistica", al fine di valutare l'opportunità di resistere al giudizio in parola, è stato chiesto di comunicare se, *prima facie*, il ricorso de quo sia da ritenere infondato in fatto e in diritto;

Vista la nota prot. n. 9097 del 20.03.2017, con la quale il Responsabile della sopra citata Area 4 comunica che sussistono valide e giustificate ragioni per resistere al giudizio instaurato;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, di dovere resistere al giudizio di cui trattasi e, conseguentemente, di dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale, ovvero iscritti nell'apposito elenco speciale, annesso all'albo professionale degli Avvocati di cui all'art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modifiche, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull' "Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore", e che,

per la fattispecie di cui trattasi, bisogna fare ricorso ad una professionalità esterna, con competenza in materia di diritto civile;

Che a norma di quanto previsto dall'art. 5 comma 9, della disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 27.9.2016, in data 27.02.2017, che così recita: *In presenza di controversie di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione il Comune ha facoltà di affidare incarichi legali direttamente fermo restando che il preventivo di spesa non potrà essere superiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014. La decisione in ordine all'individuazione diretta del professionista compete al Sindaco.*

Considerato che il Sindaco ha individuato direttamente l'avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, inserito nell'elenco comunale degli avvocati, approvato con determinazione del Responsabile dell'Area 1 n. 260/A1 del 30.11.2016, quale difensore del giudizio in parola, data la complessità della vicenda in quanto il Responsabile dell'Area 4, nella nota prot. n. 9097/2017, sopra richiamata, riferisce che ad oggi, rimane non superata la circostanza del pericolo per la pubblica e privata incolumità causata dalle costruzioni abusive realizzate da Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana, evidenziata nelle notizie di reato conservate agli atti e che dovrà essere oggetto di appositi provvedimenti consequenziali;

Vista la pec del 23.03.2017, con la quale all'avv. Mario Albergoni è stato chiesto di manifestare disponibilità ad assumere il patrocinio del Comune e di inoltrare apposito preventivo di spesa;

Vista la nota dell'avv. Mario Albergoni, assunta al protocollo generale del Comune in data 27.03.2017 al n. 9861 con cui viene trasmesso il preventivo di spesa ammontante a complessivi € 20.432,76, IVA, spese generali al 10%, C.P.A. e ritenuta d'acconto calcolato sugli importi al minimo previsti dal D.M. 55/2014;

Visto l'art. 5 del sopra richiamato Regolamento, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale debba essere regolato da apposita convenzione da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e separato atto ad impegnare l'importo di € 20.432,76, comprensivo di I.V.A., spese generali al 10%, c.p.a. e ritenuta d'acconto, come per legge, per far fronte agli oneri afferenti alle prestazioni legali connesse alla resistenza innanzi al TAR – Sicilia di Palermo, con imputazione del relativo esito sull'intervento . Cod. 01.01.11.103 cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio 2017/2019 esercizio finanziario 2017, in corso di formazione;

Visto lo schema di convenzione, predisposto dal competente ufficio, da stipulare con il professionista prima specificato;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Al Sindaco:

1) Resistere al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana, in premessa richiamato;

2) Nominare l'Avv. Mario Albergoni del Foro di Palermo, ai sensi dell'art. 5, comma 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, per resistere al ricorso in commento quale legale del Comune di Misilmeri per difenderlo e rappresentarlo nel giudizio di cui sopra;

3) Approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con il professionista indicato al precedente punto 2);

4) Dare atto che l'affidamento dell'incarico legale *de quo* viene regolato dalla convenzione di cui sopra, ai sensi dell'art. 5 del più volte citato Regolamento, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

5) Approvare il preventivo di spesa, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, proposto dal precitato Avv. Mario Albergoni, dell'importo complessivo pari ad € 20.432,76, incluse IVA, spese generali al 10%, CPA e ritenuta d'acconto, come per legge;

6) Dare atto che l'impegno di spesa pari ad € 20.432,76, I.V.A., spese generali al 10%, c.p.a. e ritenuta d'acconto inclusi come per legge, scaturente dall'affidamento dell'incarico *de quo*, sarà assunto con successivo e separato atto provvedimento gestionale, con imputazione sull'intervento Cod. 01.01.11.103 cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio 2017/2019 esercizio finanziario 2017, in corso di formazione;

7) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali.

Misilmeri 05.04.2017

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 05.04.2017

Il Responsabile dell'Area 1

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Pre-imp.n.505 del 2017

Misilmeri, 07.04.2017

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 10.04.2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 10.04.2017 al 25.04.2017
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 26.04.2017**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 10.04.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
